## CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

ai fini della progettazione e gestione dei

**Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)**  
(ex Alternanza Scuola lavoro, così ridenominati dalla Legge 30-12-2018, n. 145, art.1, co. 784)

Viene sottoscritta la presente convenzione tra

il “soggetto promotore",

LICEO SCIENTIFICO “C. GOLGI” con sede in Breno (BS) Via Folgore 19,

codice fiscale: 81003670171,

rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Alessandro Papale

e

il “soggetto ospitante”,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.I. o Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rappresentato dal Legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (Legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “**Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)**

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, e:

* + al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
  + al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021 n. 257;
  + al D.L. 6 agosto 2021 n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
  + al “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021;
  + al documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2021-2022)” dell’ISS del 1 settembre 2021;

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

**Si conviene quanto segue**:

**Articolo 1**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un certo numero di soggetti nei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta del Liceo “C. Golgi” di Breno, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

2. Il tirocinio sarà svolto per la durata e nell’arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

**Articolo 2**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Articolo 3**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

d) assiste e guida lo studente nei PCTO ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO da parte dello studente coinvolto;

i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Articolo 4**

1. Durante lo svolgimento del PCTO lo studente è tenuto tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo, nonché di prevenzione dal contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Articolo 5**

1. L’Istituzione scolastica assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza dei beneficiari del percorso impegnati nelle attività di PCTO;

b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008; e in specifico all’art. 37 D.Lgs. 81/2008, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011: formazione generale e formazione specifica; tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19”;

c) designare un tutor interno.

**Articolo 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire allo studente, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) informare, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/2008, alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; al rischio intrinseco aziendale; alla contestualizzazione aziendale del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e trasmettere al soggetto promotore aggiornato DVR. Con riferimento a “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/2008, il soggetto ospitante si impegna ad evitare che il tirocinante sia chiamato ad effettuare prestazione lavorativa soggetta a sorveglianza sanitaria (rischi da contagio, sollevamento carichi, videoterminali ecc.);

d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;

f) individuare il tutor esterno.

2. Per quanto riguarda l’effettuazione di PCTO presso strutture esterne ospitanti, lo studente (essendo in questa situazione equiparat0/i ai lavoratori) è tenuto al possesso ed esibizione della certificazione verde in quanto a ciò sono tenuti, per norma, i lavoratori dell’azienda o del soggetto ospitante.

**Articolo 7**

1. La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha validità sino ad espressa revoca scritta di una delle parti.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. Avendo validità a tempo indeterminato nel presente documento non sono indicati i nomi degli studenti ospitati presso l’ente; con tempestiva comunicazione nelle settimane precedenti l’effettivo inserimento essi verranno notificati all’ente ospitante anno per anno.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Per il soggetto promotore Liceo “C. Golgi” di Breno,

il Legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott. Alessandro Papale

Per il soggetto ospitante

il Legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Breno, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Soggetto ospitante Il Dirigente scolastico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_